



Provincia di Rimini

**SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI**

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 73 del 02/04/2012**

**OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 - PARTE IV - ARTT. 214 E 216. D.M. 05/02/1998 E S.M.I.**

**DITTA: SAMIR S.R.L. - RIMINI. ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI, PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIMINI, VIA TANARO, 3/O. ISCRIZIONE AL NUMERO 69 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLEIMPRESE CHE HANNO COMUNICATO DI SVOLGERE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/2006**

**VISTI** gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che prevedono:

- l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
- che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte Seconda – Procedure per la VAS, per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'AIA;
- la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23/11/2006 (causa C-



## Provincia di Rimini

486/06) per effetto della quale le procedure semplificate, ex artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, ora abrogati e sostituiti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, non possono essere escluse dalle procedure di Screening e VIA;

**VISTO** il D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m. il quale individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, prevede le norme tecniche cui sono sottoposte le operazioni di recupero e stabilisce che il recupero di tali rifiuti non debba costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente;

**VISTO** il D.M. n. 186/2006 - *Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998*, che stabilisce nuove e ulteriori norme tecniche per la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la D.G.R. n. 286/2005 - *Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 competono alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione nonché la verifica ed il controllo dei requisiti richiesti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e che le Province possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

**RICHIAMATA** l'iscrizione a registro della ditta SAMIR S.R.L., con sede legale e sede dell'impianto ubicata in comune di Comune di RIMINI - VIA TANARO, 3/O, rilasciata dall'allora competente Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la CCIAA di Bologna, con prot. n. 2736 del 30/01/2007 e finalizzata all'attività di recupero rifiuti, a seguito di comunicazione di rinnovo trasmessa dalla ditta il 07.07.2006;

**VISTA** la comunicazione di rinnovo con modifiche presentata il 04.08.2011



## Provincia di Rimini

ed integrata il 13.10.2011, 27.10.2011 e 22.12.2011 dalla ditta in oggetto, finalizzata all'attività di recupero rifiuti (R13 - R3 - R4 - R5 - R10 per le tipologie 3.1, 3.2, 5.8, 6.1, 7.1, 7.31 bis e 9.1) presso l'impianto ubicato in Comune di RIMINI - VIA TANARO, 3/O;

**VISTO** che

- . l'operazione R13 non rientra tra quelle individuate all'All. IV del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di messa in riserva non è assoggetta alla normativa in materia di VIA;
- . che le operazioni R3 - R4 - R5 - R10, per quantitativi di trattamento superiori a 10 t/g, rientrano tra quelle individuate all'All. IV punto 7. lett. z.b) alla parte II del D.Lgs. 152/2006, e pertanto sono ricomprese tra le attività da sottoporre a Screening regionale;

**DATO ATTO** che il procedimento di screening regionale non è stato esperito dall'azienda richiedente e che pertanto qualora le attività di R3 - R4 - R5 - R10, superino il limite giornaliero pari a 10 tonn./g., la ditta dovrà prima conseguire un esito favorevole del procedimento di Screening regionale;

**CONSIDERATO** che qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti indicati dal D.M. 05.02.1998, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il versamento effettuato dalla ditta suddetta, ai fini dell'iscrizione al registro provinciale per lo svolgimento di attività di recupero rifiuti nell'impianto di cui all'oggetto, per l'importo corrispondente alla classe di



## Provincia di Rimini

attività di cui al D.M. n. 350/1998;

**CONSIDERATO** che la Sez. Prov.le di Rimini dell'A.R.P.A. con note Prot. n. 1451 del 14.11.2011 e n. 466 del 20.01.2012, non ha ravvisato motivi ostativi allo svolgimento dell'attività ed al contempo ha ritenuto necessario dettare alcune prescrizioni di natura igienico-ambientale riportate nella parte dispositiva;

**FATTO PROPRIO** il giudizio dell'organo di controllo, di cui sopra;

**SENTITO** l'Ufficio provinciale preposto ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e Screening;

**VISTO** che il Comune di RIMINI, ad oggi, non ha fatto pervenire alcuna nota ostativa in merito alla comunicazione ex art.216 – D.Lgs. n. 152/2006 in oggetto, per il recupero rifiuti non pericolosi, trasmessa con ns. prot. 38479 del 31/08/2011;

**VISTI** anche il D.M. Ambiente n. 350/1998; la Decisione 2000/532/CE e s.m.;

**VISTA** l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Dott. Daniele Salvatori;

**DATO ATTO** che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente del Serv. Programmazione e Controllo, Bilancio ed Attività di Supporto al Consiglio Prov.le, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

### DISPONE

1. di iscrivere, per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta



Provincia di Rimini

SAMIR S.R.L. con sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI -  
VIA TANARO, 3/O, al

numero 69 del 02/04/2012

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia	corrispondenti codici	Quantità stoccata	Quantità gestita	Operazioni consentite
D.M. 05.02.1998	C.E.R. (Decisione 2000/532/CE e s.m.e i.)	(t)	(t/a) (*)	(**)
3.1	170405	200	4.800	R13 - R4
3.2	170401 - 170402	400	23.040	R13 - R4
5.8	170411	150	1.000	R13
6.1	170203	50	1.200	R13 - R3
7.1	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	4.740	16.650	R13 - R5
7.31 bis	170504	1000	3.450	R13 - R5 - R10
9.1	170201	50	1.200	R13

(\*)per le attività di recupero R3 - R4 - R5 - R10, il superamento del limite giornaliero pari a 10 tonn./g., è subordinato all'esito favorevole



## Provincia di Rimini

### **del procedimento di Screening regionale;**

(\*\*) operazioni di recupero di cui all'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti indicati dal D.M. 05.02.1998, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

3. che nello svolgimento dell'attività, la ditta rispetti le seguenti condizioni:

a) nel perimetro interno dell'impianto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti/materiali di almeno 3 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;

b) durante la movimentazione e il trattamento dei rifiuti/materiali, dovrà essere mantenuto in funzione un impianto che garantisca l'abbattimento delle polveri aereosospese generatesi;

c) i cumuli dei rifiuti non devono superare i 3 metri di altezza;

d) sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;

e) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero, ad eccezione della messa in riserva R13, dovranno essere stoccati separatamente da quelli ricevuti da terzi;

f) i rifiuti messi in riserva e quelli in deposito temporaneo devono essere separati per codice CER;

g) la ditta deve provvedere ad indicare con opportuna cartellonistica le tipologie di rifiuto, sia gestite che prodotte, specificando il cod. CER di identificazione;



**Provincia di Rimini**

h) il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;

i) i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere a tenuta in modo da evitare la contaminazione del fondo dell'area;

j) i rifiuti generati dall'attività devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

k) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

4. di rammentare che la comunicazione in oggetto, fatta pervenire dalla ditta il 04.08.2011 deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto entro il **04.08.2016**) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

5. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato all'Amministrazione scrivente, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;

6. di stabilire che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m., D.M. Ambiente n. 350 del 21.07.1998;

7. di fare salve tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Enti preposti al controllo;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,



**Provincia di Rimini**

entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;

9. di individuare nel Dott. Daniele Salvatori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

10. di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, alla Regione Emilia Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

11. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.R.P.A.;

Il funzionario proponente

Dott. Daniele Salvatori

Il Dirigente

DE PODESTA' VIVIANA

Il presente atto composto di n. 8 (otto)  
fasciati è copia conforme all'originale  
**Per uso amministrativo**



- 6 APR. 2012

Il Funzionario  
Dott. Daniele Salvatori